



COMUNE DI PIOMBINO
Provincia di Livorno

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

arch. Camilla Cerrina Feroni (Dirigente)

Servizio Progettazione e Gestione Strumenti Urbanistici

dott.ssa Laura Pescini (Responsabile)

arch. Salvatore Sasso (istruttore direttivo tecnico)

ing. Mariarosaria Mezzacapo (istruttore tecnico)

DR. GEOL. DARIO D'AVINO

Piazzale Premuda 2G
57025 – Piombino (LI)

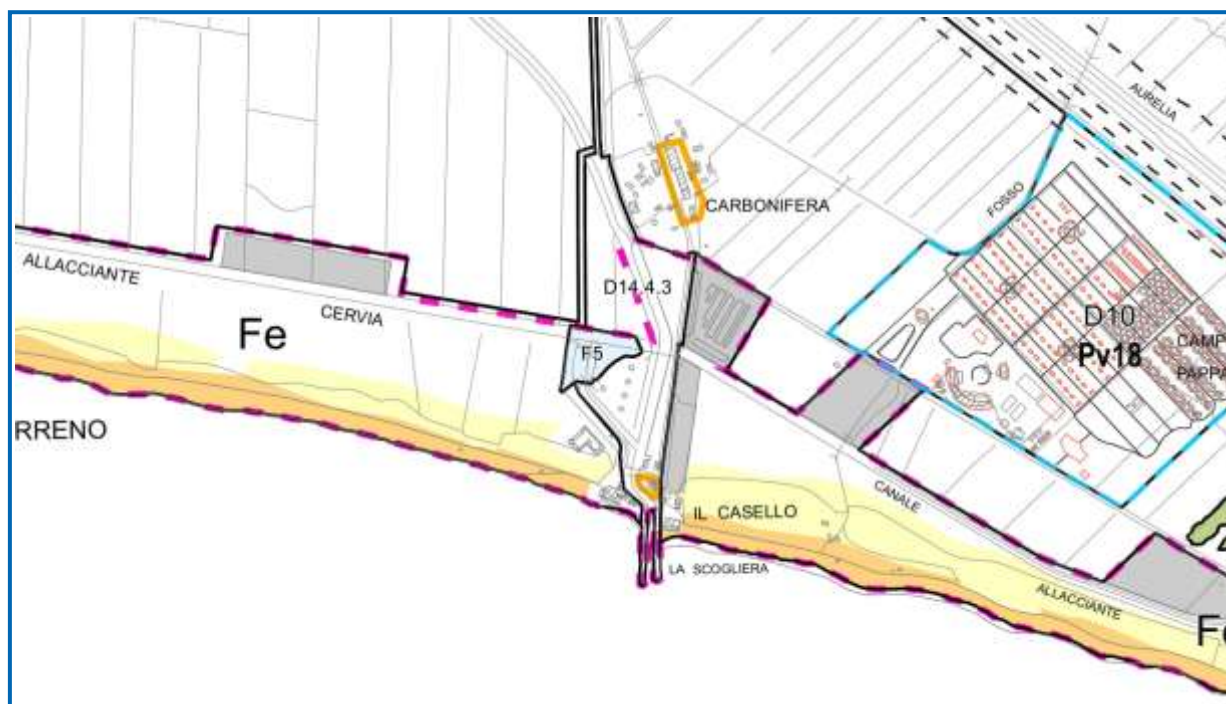


**VARIANTE DI MANUTENZIONE/ADEGUAMENTO AL VIGENTE
REGOLAMENTO URBANISTICO**

(seconda fase)

INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE

RELAZIONE GEOLOGICA



Dicembre 2018

SOMMARIO

1 -PREMESSA	3
2 - ELABORATI PRODOTTI.....	6
3 -SINTESI DELLE CONOSCENZE.....	6
3.1- Piano di Gestione Rischio Alluvioni	7
3.2- L.R. n. 41 del 24 luglio 2018	8
4 - MODIFICA DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO	10
4.1- Scenario di pericolosità geologica	10
4.2- Scenario di pericolosità idraulica	11
4.3 - Scenario relativo alle problematiche legate alla tutela della risorsa idrica.....	14
5 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA FATTIBILITA'	15
5.1- Prescrizioni generali.....	15
5.2 - Fattibilità geologica idraulica e di tutela della risorsa idrica nel rispetto del DPGR n.53/R/2011	16
5.3- Fattibilità degli interventi oggetto di Variante.....	20

1 -PREMESSA

A seguito dell'incarico ricevuto dall'Amministrazione Comunale di Piombino (Provincia di Livorno), è stata condotta un'indagine geologico-tecnica di supporto alla "Variante di manutenzione/adeguamento al Vigente Regolamento Urbanistico (seconda fase)".

I temi affrontati dalla variante riguardano:

C) Modifiche di destinazione urbanistica

D) Modifiche normative, riferibili alle seguenti specifiche tematiche:

D.2 Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti – Disciplina dei tessuti del sistema insediativo (Titolo III-Capo I-art 60 delle NTA del RU)

D.4) Disciplina degli ambiti produttivi e turistici nel territorio rurale e aperto – (Titolo III – Capo II- art. 83 delle NTA del RU)

D.5) Disciplina del territorio rurale e aperto (Titolo III- Capo II- art. 76 e seguenti delle NTA del RU)

D.6) Disciplina dei Parchi pubblici urbani e territoriali (Titolo III – Capo III- art. 93 delle NTA del RU)

E) Schede normative AT/PV di cui al Dossier F del vigente RU

La presente relazione è stata redatta ai sensi del regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio, attualmente sostituito dalla L.R. n. 65 del 10 Novembre 2014) in materia di indagini geologiche (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011 n. 53/R pubblicato nella Sezione I del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.51 del 2 Novembre 2011) di supporto agli atti urbanistici suddetti.

In riferimento alla sintesi delle conoscenze (ai sensi del punto 2.1-A dell'allegato A del DPGR25/10/2011 n.53/R – Direttive per la formazione del Piano Strutturale e relative varianti) le presenti indagini geologico tecniche sono state condotte prendendo in considerazione il quadro conoscitivo esistente e

certificato, derivante dal Piano Strutturale d'Area e dal Regolamento Urbanistico vigente.

In riferimento alle analisi ed approfondimenti (punto 2.1-B dell'allegato A del DPGR 25/10/2011 n. 53/R):

- gli elementi geologico-strutturali (di cui al punto 2.1-B.1 dell'allegato A del DPGR 25/10/2011 n. 53/R);
- gli elementi litologico-tecnici (punto 2.1-B.2 dell'allegato A del DPGR 25/10/2011 n. 53/R);
- gli elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologici (punto 2.1-B.3 dell'allegato A del DPGR 25/10/2011 n. 53/R);
- gli elementi per la valutazione degli aspetti idrogeologici (punto 2.1-B.6 dell'allegato A del DPGR 25/10/2011 n. 53/R);
- gli elementi topografici,

sono stati verificati, per le sole aree di interesse per la presente variante, in relazione ai criteri definiti dal DPGR 25/10/2011 n. 53/R, rispetto alle indagini geologico-tecniche di supporto al P.S. ed al vigente R.U.

Per la valutazione necessari alla valutazione degli aspetti idraulici (di cui al punto 2.1-B.4 dell'allegato A del DPGR 25/10/2011 n. 53/R) sono stati utilizzati i dati ricavati dallo studio a supporto del R.U. e la cartografia ed i dati ricavati dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) approvato con Del. del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 Marzo 2016

Relativamente agli aspetti di tutela della risorsa idrica, si sono utilizzati i dati ed i risultati del quadro conoscitivo a supporto del Piano Strutturale d'Area, ripresi anche nel quadro conoscitivo del R.U.

Le indagini geologico-tecniche sono dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e di tutela della risorsa idrica, anche in attuazione degli atti di pianificazione sovraordinati, al fine di valutare le condizioni ed i limiti di trasformabilità, garantire e mantenere condizioni di equilibrio idrogeologico ed individuare eventuali situazioni di criticità esistenti.

In coerenza al quadro conoscitivo, quindi, e con i contenuti statuari degli strumenti urbanistici vigenti, la presente Variante del Regolamento Urbanistico,

anche alla luce dei piani sovraordinati, come il P.G.R.A., definisce le condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e per le trasformazioni proposte.

In relazione a quanto sopra scritto, si sono individuate le condizioni di fattibilità della presente Variante del Regolamento Urbanistico, per ogni singola previsione, tenendo conto della tipologia degli interventi urbanistici e delle pericolosità o criticità individuate.

La trasformazione del territorio è infatti connessa, in modo imprescindibile, con le situazioni di pericolosità e di criticità rispetto agli specifici fenomeni che le generano ed è connessa ai possibili effetti, sia immediati che permanenti, che possono essere indotti dall'attuazione delle previsioni dell'atto di governo del territorio.

Pertanto, sono state definite le condizioni di attuazione, riferite alla fattibilità delle trasformazioni e delle funzioni territoriali ammesse, rispetto alle variazioni urbanistiche ed alle variazioni delle AT/PV proposte.

La fattibilità così elaborata fornisce indicazioni in merito:

- alle eventuali limitazioni delle destinazioni d'uso del territorio in funzione delle situazioni di pericolosità emerse dal quadro conoscitivo;
- alle indagini da effettuare successivamente alle prescrizioni di fattibilità a livello attuativo ed edilizio;
- alle eventuali opere per la mitigazione del rischio.

Quanto ottenuto attraverso il confronto fra le tematiche della pericolosità con le previsioni individuate e georeferenziate, è stato rappresentato, in scala adeguata, nelle carte della fattibilità in relazione agli aspetti geologici, idraulici e di tutela della risorsa idrica.

- Tale cartografia di corredo, unitamente alla relazione geologica ed alle schede di fattibilità allegate alle NTA, costituiscono un elaborato esplicativo della fattibilità, così come previsto dalla direttiva D.P.G.R. 53/R.

-

- Per quanto concerne le prescrizioni di fattibilità, il presente studio procede ad adeguarsi alle disposizioni della L.R. n. 41 del 24 luglio 2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in

attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”.

2 - ELABORATI PRODOTTI

Le indagini di carattere geologico, idraulico e di tutela della risorsa idrica sono costituite dai seguenti elaborati:

- Relazione geologica;
- Carta della pericolosità geomorfologica (estratta dal quadro conoscitivo del R.U. vigente);
- Carta della pericolosità idraulica (Dicembre estratta dal quadro conoscitivo del R.U. vigente);
- Carta del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) approvato con Del. Del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 Marzo 2016;
- Carta della fattibilità geomorfologica, idraulica e della tutela della risorsa idrica.

3 -SINTESI DELLE CONOSCENZE

La sintesi delle conoscenze, realizzata ai sensi delle direttive per le indagini geologico-tecniche allegate al D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R (punto 2.1-A dell' allegato A), comprende la raccolta della documentazione relativa al quadro conoscitivo esistente e certificato come quello derivato dal P.S. e dal R.U. e quello ricavato, per gli aspetti idraulici, dal P.G.R.A.

La sintesi delle conoscenze è stata articolata nelle seguenti attività:

- consultazione delle indagini geologico tecniche di supporto al Piano Strutturale e del regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune di Piombino;
- consultazione della cartografia geologica estratta dal quadro conoscitivo del P.S., riconducibile alla cartografia geologica regionale (Database geologico della Regione Toscana 1:10.000 aggiornamento del Continuum Geologico Regionale);
- consultazione della documentazione redatta per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

3.1- PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

Con l'adozione del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – Delibere del Comitato Istituzionale n. 231 e 232 del 17 dicembre 2015) e la sua successiva approvazione (delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016), il PAI (Piano stralcio Assetto Idrogeologico) ha visto modificati i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità idraulica. I temi relativi alla pericolosità e rischio idraulico, con un obiettivo di semplificazione e aggiornamento, secondo i disposti europei (Direttiva alluvioni 2007/60/CE e D. Lgs 49/2010), sono trattati nel PGRA, nella relativa disciplina di piano e nella successiva L.R. n. 41 del 24 luglio 2018

Il PAI mantiene i propri contenuti e le proprie norme d'uso per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio frane. Quindi il PAI si mantiene come strumento per l'individuazione delle aree a pericolosità da frana (come applicato nel quadro conoscitivo del R.U. vigente), imponendo agli strumenti pianificatori vincoli e condizioni per l'analisi del territorio.

Le norme di PAI continuano a mantenere la loro operatività rispetto alla pericolosità idraulica per quanto non espressamente in contrasto con la Disciplina di PGRA ed in ogni caso per tutti gli articoli della normativa facenti riferimento a pericolosità a rischio da frana.

Pertanto, per la redazione a supporto della presente Variante di manutenzione/adeguamento al Vigente Regolamento Urbanistico, si è proceduto alla consultazione della cartografia del PGRA che sostituisce a tutti gli effetti, per ciò che riguarda la pericolosità da alluvione, il quadro conoscitivo del PAI.

La disciplina di PGRA va quindi a subentrare alle disposizioni previste dalle norme di PAI, con particolare riguardo ai dispositivi del "Capo I – Pericolosità idraulica".

Per il presente aggiornamento dello Strumento Urbanistico non è stato eseguito nessuno studio idraulico di approfondimento rispetto a quello eseguito

a supporto del R.U., previsto, invece, a supporto della prossima "Variante Generale al Piano Strutturale d'Area".

Per quanto detto pertanto per la stesura della cartografia inerente la pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 25/10/2011 n. 53/R, a supporto della presente Variante di manutenzione/adeguamento al Vigente Regolamento Urbanistico, è stata utilizzata sia la classificazione riportata nel vigente R.U., sia quella riportata nel PGRA.

Si rimanda, come già specificato, alle fasi successive dell'iter di aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali (redazione della Variante Generale al Piano Strutturale d'Area") per nuovi studi idraulici di dettaglio.

3.2- L.R. N. 41 DEL 24 LUGLIO 2018

La L.R. n. 41 del 24 luglio 2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014" definisce, al Capo V, Sez. I, art. 18, le disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica.

Pertanto, nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al d.lgs 49/2010:

- le aree a **pericolosità per alluvioni frequenti** corrispondono alle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG), dai piani di assetto idrogeologico (PAI) come aree a **pericolosità idraulica molto elevata**.
- Le aree a **pericolosità per alluvioni poco frequenti** corrispondono alle aree classificate dai piani strutturali, dai PRG o dal PAI come aree a **pericolosità idraulica elevata**.

Si intende per "magnitudo idraulica moderata", valori di battente (altezza della lama d'acqua associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti)

inferiore o uguale a 0,5 m e velocità inferiore o uguale a 1 m/s. Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente uguale o inferiore a 0,3 m.

Si intende per "magnitudo idraulica severa", valori di battente inferiore o uguale a 0,5 m e velocità superiore a 1 m/s oppure battente superiore a 0,5 m e inferiore o uguale ad 1 m e velocità inferiore o uguale a 1 m/s. Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente superiore a 0,3 m e inferiore o uguale a 0,5 m.

Si intende per "magnitudo idraulica molto severa", battente superiore a 0,5 m e inferiore a 1 m e velocità superiore a 1 m/s oppure battente superiore a 1 m. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battente superiore a 0,5 m.

Rispetto allo "scenario di alluvioni poco frequenti", ai fini della gestione del rischio di alluvioni, la L.r. 41 del 24 luglio 2018, chiarisce che è ammissibile quale livello massimo di rischio, il **livello di rischio medio R2**, definito tale dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del d.l. 11 giugno 1998 n. 180) e per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche.

Sempre in considerazione della gestione del rischio di alluvioni:

- si intende per "opere di sopraelevazione", opere la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all'evento alluvionale, conseguendo la classe di rischio medio R2, mediante la realizzazione del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un relativo franco di sicurezza.
- si intende per "opere idrauliche", opere strutturali sui corsi d'acqua volte ad evitare gli allagamenti o in alternativa a ridurre gli allagamenti conseguendo almeno una magnitudo idraulica moderata.
- si intendono per "interventi di difesa locale", interventi di protezione finalizzati a limitare la vulnerabilità del singolo elemento esposto all'evento alluvionale.

Relativamente alla tutela dei corsi d'acqua la L.r. n.41 del 24 luglio 2018, definisce all'art. 3 (Tutela dei corsi d'acqua), gli interventi consentiti e non consentiti negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine, o in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art. 22 comma 2, lettera e) della L.r. n. 79 del 27 dicembre 2012.

Le indicazioni di fattibilità idraulica per gli interventi oggetto della presente Variante di manutenzione/adeguamento del Regolamento Urbanistico, saranno definite nel rispetto degli artt. 10, 11, 12 del Capo III e dell'art. 16 (Capo IV).

La L.r. n.41 del 24 luglio 2018, all'art. 24, abroga la L.r. 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

4 - MODIFICA DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Le verifiche effettuate in corrispondenza delle aree interessate alle previsioni urbanistiche ed agli interventi pianificatori previsti, hanno confermato il quadro conoscitivo emerso in riferimento alle condizioni di pericolosità geologica del Regolamento Urbanistico.

In relazione alle condizioni di pericolosità idraulica, si sono riscontrate alcune incongruenze tra lo scenario di pericolosità riportato nel quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico e quello emerso dal PGRA. In questi specifici casi si sono mantenute, al fine della valutazione delle fattibilità degli interventi, le condizioni di pericolosità più restrittive.

In relazione alla classe di tutela della risorsa idrica, si sono mantenute le valutazioni emerse nel quadro conoscitivo a supporto del Piano Strutturale.

4.1- SCENARIO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

4.1.1 - Definizioni emerse dal Quadro conoscitivo a supporto del Regolamento Urbanistico (di cui al punto 2.1-C.1 dell'allegato A del DPGR 25/10/2011 n. 53/R)

Si riportano le definizioni di pericolosità geologica, richiamate dal DPGR n. 53/R/2011:

- **Pericolosità geologica molto elevata (G.4):** aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi.

- **Pericolosità geologica elevata (G.3):** aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti e relative aree di influenza; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.

- **Pericolosità geologica media (G.2):** aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giacaturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.

- **Pericolosità geologica bassa (G.1):** aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giacaturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.

Per le aree di trasformazione interessate alla presente Variante di manutenzione/adeguamento al vigente R.U., di cui al "Dossier F- Schede normative e di orientamento progettuale", la pericolosità geologica è riportata nella specifica scheda.

Per ogni altro intervento di trasformazione territoriale consentito dalla presente Variante di manutenzione/adeguamento al vigente R.U., il titolo abilitativo dell'intervento dovrà essere corredato di specifica documentazione attestante la pericolosità geologica dell'areale, individuata ai sensi del Regolamento n. 53/R/2011 e s.m.i, facendo riferimento agli studi geologici di supporto al Regolamento Urbanistico.

4.2- SCENARIO DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA

4.2.1 - Definizioni emerse dal Quadro conoscitivo a supporto del Regolamento Urbanistico (di cui al punto 2.1-C.2 dell'allegato A del DPGR 25/10/2011 n. 53/R)

Si riportano le definizioni di pericolosità idraulica, richiamate dal DPGR n. 53/R/2011:

- **Pericolosità idraulica molto elevata (I.4):** aree interessate da allagamenti per eventi con $Tr \leq 30$ anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche, per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

- **Pericolosità idraulica elevata (I.3):** aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $30 < TR \leq 200$ anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

- **Pericolosità idraulica media (I.2):** aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $200 < TR \leq 500$ anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

- **Pericolosità idraulica bassa (I.1):** aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Oltre alle sopradescritte classi di pericolosità idraulica ex Regolamento di Attuazione DPGR n. 53/R/2011, il presente Regolamento Urbanistico disciplina un'ulteriore classe di pericolosità:

- **Pericolosità idraulica elevata (I.3m):** nelle aree non coperte dagli studi idrologico-idraulici di supporto alla pianificazione urbanistica, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

4.2.2 - Definizioni emerse dal Quadro conoscitivo dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

- **Pericolosità da alluvione bassa (P1):** corrisponde ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale.

- **Pericolosità da alluvione media (P2):** corrisponde ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni;

- **Pericolosità da alluvione elevata (P3):** corrisponde ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni

4.2.3 - Definizioni di pericolosità secondo la L.r. n. 41 del 24 luglio 2018

La L.R. n. 41 del 24 luglio 2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014" definisce, al Capo V, Sez. I, art. 18, le disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica.

Pertanto, nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al d.lgs 49/2010, come esplicitato nell'art. 18 della l.r. 41/2018 (*Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica*):

- le aree a **pericolosità per alluvioni frequenti** corrispondono alle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG), dai piani di assetto idrogeologico (PAI) come aree a **pericolosità idraulica molto elevata**.
- Le aree a **pericolosità per alluvioni poco frequenti** corrispondono alle aree classificate dai piani strutturali, dai PRG o dal PAI come aree a **pericolosità idraulica elevata**.

Per le aree di trasformazione interessate alla presente Variante di manutenzione/adequamento al vigente R.U., di cui al "Dossier F- Schede normative e di orientamento progettuale", la pericolosità idraulica è riportata nella specifica scheda.

Per ogni altro intervento di trasformazione territoriale consentito dalla presente Variante di manutenzione/adequamento al vigente R.U., il titolo abilitativo dell'intervento dovrà essere corredato di specifica documentazione attestante la pericolosità idraulica dell'areale, individuata ai sensi del Regolamento DPGR n. 53/R/2011 e s.m.i, facendo riferimento agli studi idrologici-idraulici di supporto al Regolamento urbanistico ed alle cartografie tematiche del PGRA.

4.3 - SCENARIO RELATIVO ALLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

Nella stesura del quadro conoscitivo di supporto al Piano Strutturale d'Area della Val di Cornia, il territorio comunale è stato zonizzato in classi di tutela.

Tale zonizzazione in relazione alla vulnerabilità all'inquinamento e alla protezione della risorsa presenta le seguenti classi:

1. **Classe 1 – Tutela Media:** rientrano in questa classe le aree in cui la probabilità di contaminazione dell'acquifero sottostante da parte di un inquinante idrotrasportato è bassa a seguito terreni a permeabilità bassa o media e con situazioni morfologiche non di ristagno.

2. **Classe 2 – Tutela Alta:** sono aree a vulnerabilità alta in base al SINTACS oppure tutte quelle aree a permeabilità medio-alta in situazione morfologiche di pianura o pedecollina

3. **Classe 3 – Tutela Elevata:** sono aree a vulnerabilità elevata o elevatissima in base al modello parametrico SINTACS oppure tutte quelle aree a permeabilità alta in situazione morfologiche di versante.

4. **Classe 4 – Tutela elevatissima:** è limitata alla parte alta delle alluvioni del Fiume Cornia ove il calcolo del modello SINTACS ha attribuito la classe elevatissima e a quelle aree a diretto contatto ove la permeabilità sia considerata alta.

5. Zona di Frangia: rappresenta una area di cautela in aree a tutela più bassa di quelle a valle

6. Zone di tutela assoluta attorno ai pozzi e alle sorgenti idropotabili

7. Zone di rispetto attorno ai pozzi e alle sorgenti idropotabili

8. Zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti idropotabili

9. Aree di ingressione del cuneo salino

10. Aree per la protezione delle risorse termali

La cartografia utilizzata a supporto del presente quadro conoscitivo è quella definita dalla "Carta della tutela della risorsa idrica" eseguita nella stesura del quadro conoscitivo del P.S. e utilizzata nella definizione del quadro conoscitivo del R.U. vigente.

5 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA FATTIBILITA'

5.1- PRESCRIZIONI GENERALI

Per la fattibilità di opere in rapporto alle caratteristiche dei terreni, delle condizioni idrauliche e della tutela della risorsa idrica, dovranno essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, e ad esse, si rimanda.

I nuovi interventi sul territorio dovranno essere accompagnati, in ottemperanza delle normative vigenti, da appositi studi geologico-tecnici che analizzino l'interazione tra le trasformazioni in progetto ed il contesto geologico, idraulico ed idrogeologico in cui si inseriscono, nonché forniscano indicazioni specifiche per la mitigazione dello stato di rischio accertato.

In generale, gli interventi di nuova edificazione, di Ristrutturazione Urbanistica, di Sostituzione Edilizia o di Ristrutturazione Edilizia (con variazione dell'entità e/o della distribuzione dei carichi sul Terreno di fondazione) dovranno essere supportati da specifiche ed adeguate indagini geognostiche, che amplino le conoscenze sulle caratteristiche litologiche e le problematiche evidenziate nelle cartografie tematiche inserite nel Piano Strutturale e nel suo aggiornamento condotto nell'ambito del Regolamento Urbanistico vigente.

Per quel che riguarda eventuali prescrizioni geologico tecniche relative all'uso dei suoli, del reticolo idraulico, del prelievo idrico dal sottosuolo per la prevenzione dal dissesto idrogeologico, dagli allagamenti e per l'equilibrio idrogeologico e costiero, si rimanda, se pertinente, a quanto riportato all'art. 44 delle N.T.A. del R.U. vigente.

In relazione alle condizioni di pericolosità idraulica, si sono riscontrate alcune incongruenze tra lo scenario di pericolosità riportato nel quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico e quello emerso dal PGRA. In questi specifici casi si sono mantenute, al fine della valutazione delle fattibilità degli interventi, le condizioni di pericolosità più restrittive.

5.2 - FATTIBILITÀ GEOLOGICA IDRAULICA E DI TUTELA DELLA RISORSA IDRICA NEL RISPETTO DEL DPGR N.53/R/2011

Al paragrafo 2.1 C.2 del Regolamento di Attuazione DPGR n. 53/R/2011 si individuano le seguenti classi di fattibilità, cui fa riferimento il Regolamento

Urbanistico vigente e la presente Variante di manutenzione/adeguamento del vigente R.U.:

- **Fattibilità senza particolari limitazioni (F1):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

- **Fattibilità con normali vincoli (F2):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

- **Fattibilità condizionata (F3):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

- **Fattibilità limitata (F4):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo Regolamento Urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Per le aree di trasformazione interessate alla presente Variante di manutenzione/adeguamento di cui al "Dossier F- Schede normative e di orientamento progettuale" del Regolamento Urbanistico, la classe di fattibilità ed i relativi condizionamenti sono riportati nella specifica scheda allegata alle NTA.

Per ogni altro intervento di trasformazione, la fattibilità di carattere geologico dovrà essere individuata ai sensi del Regolamento DPGR n. 53/R/2011 e s.m.i., tenendo conto, per le aree indagate, delle pericolosità definite nel quadro conoscitivo.

Per ogni altro intervento di trasformazione territoriale consentito dal Regolamento Urbanistico, la fattibilità idraulica dovrà essere determinata ai

sensi del Regolamento DPGR n.53/R/2011 e s.m.i., sulla base delle pericolosità idrauliche individuate secondo i criteri indicati nel Regolamento Urbanistico.

In ogni caso, in tutto il territorio comunale le trasformazioni ammissibili sono subordinate alle specifiche limitazioni disposte:

- dal PGRA dell'Appennino Settentrionale attraverso i propri strumenti di pianificazione;
- dalla L.R. n. 41 del 24 luglio 2018 sia a riguardo della tutela dei corsi d'acqua, sia a riguardo della gestione del rischio alluvioni.

Per le aree classificate in pericolosità idraulica elevata (I3m) la fattibilità degli interventi è da considerarsi condizionata (F3).

Per gli interventi previsti nel Territorio Rurale ed Aperto, si rimanda a quanto riportato nell'art. 49 delle NTA.

Le classi di fattibilità dovranno essere definite attraverso una matrice dalla quale è possibile trarre per qualunque combinazione di ambito-intervento-classe di pericolosità (geologica, idraulica) il corrispettivo grado di fattibilità.

La matrice utilizzata nel R.U. vigente, che riportiamo nell'abaco sottostante, è stata impostata prendendo spunto dal D.C.R.T. 25 ottobre 2011 n.53/R, adeguandola alle realtà territoriali del Comune di Piombino ed alla casistica degli interventi ammessi.

Le tipologie di intervento, all'interno degli stessi ambiti normativi, sono state distinte e/o raggruppate in funzione del loro impatto sul territorio.

Il grado di fattibilità di un intervento viene stabilito nel modo seguente:

- si individua nelle carte di pericolosità la classe di appartenenza dell'intervento;
- si definisce la tipologia dell'intervento;
- dall'incrocio delle informazioni suddette si individua nella tabella della fattibilità la classe corrispondente all'intervento distintamente per i due diversi aspetti della pericolosità: geologica e idraulica;

- la fattibilità dell'intervento è quella prevalente tra i giudizi corrispondenti ai vari aspetti della pericolosità.

Classi di Fattibilità relative agli interventi previsti nel Territorio Aperto

Ambito d'intervento	Classi di Pericolosità					Trasformazioni ed attività
	1	2	3	3	4	
				PIE PFE	PIME PFME	
NUOVE ABITAZIONI RURALI	F2g F1t	F2g F2t	F3t	F3g F4t	F4g F3t	NUOVA REALIZZAZIONE
NUOVI ANNESSI RUSTICI	F2g F1t	F2g F2t	F3t	F3g F4t	F4g F3t	NUOVA REALIZZAZIONE
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	F1g F1t	F1g F2t		F2g F3t	F4g F3t	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
	F1g F1t	F1g F2t		F2g F3t	F4g F3t	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
	F1g F1t	F1g F2t		F2g F3t	F4g F3t	SOSTITUZIONE EDILIZIA
	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
	F1g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
	F1g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
	F1g F1t	F1g F2t		F2g F3t	F4g F3t	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
	F1g F1t	F1g F2t		F2g F3t	F4g F3t	
	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	NUOVA REALIZZAZIONE
	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
VIABILITA'	F1g F1t	F1g F2t		F2g F3t	F4g F3t	
IMPIANTI TECNICI E RETI TECNOLOGICHE (ACQUEDOTTI, FOGNATURE, SISTEMI PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI, GASDOTTI E SIMILI)	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
IMPIANTI TECNICI DI MODESTE ENTITA' (CABINE ELETTRICHE, CABINE DI DECOMPRESSIONE PER IL GAS, PER GLI ACQUEDOTTI E SIMILI)	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
INVASI PER L'ACCUMULO DI ACQUA	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
SCARICHI IMPIANTI REFLUI DI IMPIANTI DOMESTICI NEL TERRENO	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
LAGONI DI ACCUMULO LIQUAMI, STRUTTURE INTERRATE DI DEPOSITO O MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI E SIMILI	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
MOVIMENTI TERRA E MODIFICHE DELL'ASSETTO ORIGINARIO DEI LUOGHI (RIPORTI, SBANCAMENTI, RILEVATI E SIMILI)	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO O DI REGIMAZIONE IDRAULICA	F2g F1t	F2g F2t		F3g F4t	F4g F3t	

F1g F2g F3g F4g Classi di Fattibilità relative alla Pericolosità Geomorfologica

F1t F2t F3t F4t Classi di Fattibilità relative alla Pericolosità Idraulica

F1t F2t F3t F4t Classi di Fattibilità relative alla Tutela della Risorsa Idrica

NP NP NP Non Fattibile

Le classi di Pericolosità e Fattibilità sono definite nel rispetto del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53r

Il grado di fattibilità di un intervento viene stabilito nel modo seguente:

Si individua nelle carte di pericolosità la classe di appartenenza dell'intervento

Si definisce la tipologia dell'intervento

Dall'incrocio delle informazioni suddette si individua nella tabella della fattibilità la classe corrispondente all'intervento distintamente per i due diversi aspetti della pericolosità: geomorfologica e idraulica

La fattibilità dell'intervento è quella prevalente tra i giudizi corrispondenti ai vari aspetti della pericolosità

5.3- FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE

La Variante di manutenzione del vigente R.U. interessa i seguenti aspetti specifici:

- C)** Modifiche di destinazione urbanistica
- D)** Modifiche normative, riferibili alle seguenti specifiche tematiche:
- E)** Schede normative AT/PV di cui al Dossier F del vigente RU

Per gli interventi che appaiono ininfluenti sotto il profilo delle implicazioni di natura geologica, idraulica e della tutela della risorsa idrica, non si è proceduto alla definizione delle relative classi di Fattibilità, ma abbiamo confermato quelle già stabilite del RU vigente, fatto salve possibili variazioni dovute all'applicazione del quadro conoscitivo definito dal PGRA.

Dove invece sono previsti interventi non al momento localizzabili e definiti dal punto di vista delle caratteristiche progettuali, per la definizione delle classi di Fattibilità, abbiamo rimandato all'abaco previsto per gli interventi nel Territorio Aperto.

C) Modifiche di destinazione urbanistica

C.1) D5.7 (ambito produttivo Terre Rosse)

Nell'area riconducibile all'ambito produttivo delle Terre Rosse D5.7, si confermano le condizioni di fattibilità riportate nel RU vigente:

- Fattibilità geologica: F2g
- Fattibilità idraulica: F4i
- Fattibilità della tutela della risorsa: F3t

Per le prescrizioni derivanti dalle condizioni di Fattibilità si rimanda allo strumento urbanistico vigente.

Per l'area ricondotta a destinazione agricola E1 la fattibilità sarà definita dall'abaco per gli interventi previsti nel Territorio Aperto.

In ogni caso gli interventi sono regolati da quanto previsto dalle normative del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale e dalle norme della Legge

Regionale 41/2018, in relazione agli aspetti relativi alla gestione del rischio alluvioni ed alla tutela dei corsi d'acqua.

C.2) Rettifica perimetro PV 20

Nelle aree inquadrare nel vigente RU come PV 20, si confermano le condizioni di fattibilità riportate nel RU vigente.

Per l'area ricondotta a destinazione agricola E2 la fattibilità sarà definita dall'abaco per gli interventi previsti nel Territorio Aperto.

C.3) D9.1.5 (Albergo Poggio Piovanello)

La modifica di destinazione urbanistica non influisce sulle condizioni di fattibilità, per la cui definizione si rimanda all'abaco per gli interventi previsti nel Territorio Aperto.

C.4) Riperimetrazione ambito D6 in loc. Asca

Per la nuova perimetrazione dell'ambito D6 in località Asca si confermano le condizioni di fattibilità già definite nel RU vigente:

- Fattibilità geologica: F2g
- Fattibilità idraulica: F2i
- Fattibilità della tutela della risorsa: F3t

C.5) Ambito V3 presso Parco Urbano 8 Marzo/Via Unità d'Italia

In ragione della tipologia dell'intervento, che passa da area a verde naturale ad area a verde attrezzato, si definiscono le seguenti classi di Fattibilità, adeguandole al quadro conoscitivo del PGRA:

- Fattibilità geologica: F2g
- Fattibilità idraulica: F2i
- Fattibilità della tutela della risorsa: F1t

C.6) Estensione ambito produttivo D5.6 di Montecaselli

In considerazione del tipo di destinazione urbanistica, si definiscono le seguenti condizioni di fattibilità:

- Fattibilità geologica: F2g
- Fattibilità idraulica: F2i
- Fattibilità della tutela della risorsa: F3t

D) Modifiche normative

D.2) Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti – Disciplina dei tessuti del sistema insediativo (Titolo III-Capo I-art 60 delle NTA del RU)

D.2.1) Regole per i tessuti del subsistema insediativo a organizzazione morfologica consolidata- Ambiti soggetti ad interventi di riqualificazione insediativa (Rin)

Nello specifico, si prevede di:

- rivedere parzialmente le funzioni insediabili nel complesso edilizio esistente collocato nelle aree poste a monte della strada di Baratti contemplando la funzione ricettiva (anche della tipologia extralberghiera) attualmente non prevista, ed escludendo invece la funzione residenziale;

- consentire interventi di adeguamento funzionale e igienico sanitario (categoria d'intervento r2b di cui all'art. 24 delle NTA), del fabbricato che attualmente ospita un'attività di ristorazione (ristorante "la Pergola") con contestuale demolizione dei manufatti precari esistenti collocati in prossimità del fabbricato principale;

- consentire la realizzazione di strutture "leggere" (chioschi in legno), dove collocare attività nautiche (*diving* e simili), da coordinare (per caratteristiche tipologiche e dimensioni) all'intervento già contemplato dal vigente PP di Baratti per l'area del campo boe;

- rivedere le modalità di attuazione dell'intervento, assoggettandolo a progetto unitario convenzionato di cui all'art.121 LR 65/2014, anziché a Piano di Recupero, in ragione della modesta entità dell'intervento, non rinunciando tuttavia ad una riqualificazione complessiva e coordinata dell'intero ambito.

Relativamente agli interventi oggetto della variante, si confermano le fattibilità del R.U. vigente.

D.4) Disciplina degli ambiti produttivi e turistici nel territorio rurale e aperto –(Titolo III – Capo II– art. 83 delle NTA del RU)

D 4.1) Regole per gli insediamenti produttivi – sottozone D6

La modifica normativa non influisce sulle condizioni di fattibilità, pertanto per la definizione delle classi di fattibilità degli interventi oggetto della variante, si rimanda all'utilizzo dell'abaco previsto per gli interventi nel Territorio Aperto.

D 4.2) Regole per gli insediamenti turistici in territorio aperto – Complessi turistico-ricettivi esistenti attuati mediante piani previgenti

La modifica normativa non influisce sulle condizioni di fattibilità, pertanto per la definizione delle classi di fattibilità degli interventi oggetto della variante, si rimanda all'utilizzo dell'abaco previsto per gli interventi nel Territorio Aperto.

D.5) Disciplina del territorio rurale e aperto (Titolo III- Capo II- art. 76 e seguenti delle NTA del RU)

D 5.1) Art. 77 Regole generali e comuni per la protezione delle risorse – Recinzioni e fondi chiusi

La modifica normativa non influisce sulle condizioni di fattibilità, pertanto, per la definizione delle classi di fattibilità si rimanda all'abaco per gli interventi previsti nel Territorio Aperto.

Si precisa che la tipologia delle recinzioni dovrà essere ottemperante alla normativa vigente sulla gestione del rischio idraulico.

D 5.2) Art. 79 Regole per la progettazione edilizia nel territorio rurale- Interventi di sistemazione delle aree di pertinenza

La modifica normativa non influisce sulle condizioni di fattibilità.

D 5.3) Art. 81 Regole per le attività agricole, per quelle ad esse integrative e connesse, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente agricolo – Annessi agricoli di cui all'art. 41 comma 7 della LR1/2005

La modifica normativa non influisce sulle condizioni di fattibilità.

D 5.4) Art. 82 Regole specifiche per le sottozone

- E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per la rilevanza dei valori

Per la definizione delle classi di fattibilità degli interventi oggetto della variante, si rimanda all'utilizzo dell'abaco previsto per gli interventi nel Territorio Aperto, ancorchè anticipati da P.A.M.A..

La disciplina per gli interventi di manutenzione e conservazione ed eventuale ripristino degli storici manufatti per la pesca, esistenti lungo gli argini del Fosso Cosimo, dovrà essere definita in ottemperanza all'art. 3 (Tutela dei corsi d'acqua) della Legge Regionale 41/2018.

Per la definizione delle classi di fattibilità si rimanda all'utilizzo dell'abaco previsto per gli interventi nel Territorio Aperto.

- E4 area boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Per la definizione delle classi di fattibilità degli interventi oggetto della variante, si rimanda all'utilizzo dell'abaco previsto per gli interventi nel Territorio Aperto

- E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale

La disciplina per gli interventi di manutenzione e conservazione ed eventuale ripristino degli storici manufatti per la pesca, esistenti lungo gli argini del Fiume Cornia, dovrà essere definita in ottemperanza all'art. 3 (Tutela dei corsi d'acqua) della Legge Regionale 41/2018.

Per la definizione delle classi di fattibilità si rimanda all'utilizzo dell'abaco previsto per gli interventi nel Territorio Aperto.

D 5.5) Art. 84 Regole per altre utilizzazioni nel territorio rurale e aperto-Attrezzature per le attività ricreative e per il tempo libero

Per la definizione delle classi di fattibilità oggetto di variante si rimanda all'utilizzo degli abachi previsti per gli interventi nel Territorio Aperto.

D.6) Disciplina dei Parchi pubblici urbani e territoriali (Titolo III – Capo III- art.93 delle NTA del RU)

D 6.1) Fe Parco pubblico territoriale della Sterpaia

Per gli interventi della presente variante attuabili mediante intervento diretto o progetto unitario convenzionato, la fattibilità dovrà essere definita mediante l'utilizzo dell'abaco previsto per gli interventi nel Territorio Aperto.

Per le ulteriori previsioni, per le quali necessita la redazione di un nuovo PP, si rimanda alla futura redazione di quest'ultimo per la definizione delle classi di fattibilità.

Qualora gli interventi previsti ricadano in aree interessate da problematiche di dinamica costiera e, nella fattispecie, ricadano in classe di pericolosità P3, relativamente al quadro conoscitivo del PGRA, si rimanda all'art. 44 delle n.t.a. del R.U. vigente ed alla disciplina di Piano dello stesso PGRA.

E) Schede normative AT/PV di cui al Dossier F del vigente RU

E.1) PV 05 Sant'Albinia

Per l'attuazione di eventuali interventi diretti di riqualificazione/organizzazione complessiva del campeggio esistente, le classi di fattibilità saranno quelle individuate dal R.U. vigente.

Per la ridefinizione delle classi di Fattibilità del nuovo campeggio si rimanda alla redazione del nuovo P.A..

E.2) PV 18 Pappasole

Per gli interventi della presente variante, le classi di fattibilità sono quelle riportate nel R.U. vigente.

E.3) AT 02- Ambito retroportuale

Relativamente alle classi di fattibilità di questo intervento si rimanda alla specifica scheda allegata alle NTA.

E.4) AT 37- Viale Etruria

Relativamente alle classi di fattibilità di questo intervento si rimanda alla specifica scheda allegata alle NTA.

E.5) AT 39- Borgo degli Ulivi

Relativamente alle classi di fattibilità di questo intervento si rimanda alla specifica scheda allegata alle NTA.

Piombino 27 dicembre 2018

IL GEOLOGO

Dario D'AVINO

